

## **STATUTO del 10/01/2020**

Modifiche statutarie effettuate ai fini degli adempimenti richiesti dal D.lgs. 03/07/2017 n° 117 (art. 101, comma 2)”

Esente da imposta di bollo e di registro ai sensi dell'art. 82 Dlgs 117/2017 e art. 26 Dlgs 105/2018

---

### **“II PIANETA DEI CLOWN ODV”**

#### **Art. 1 - Costituzione**

È costituita ai sensi del D.lgs. n. 117 del 3 luglio 2017 e s.m.i. l'Organizzazione di volontariato denominata **“II PIANETA DEI CLOWN ODV”** (di seguito ODV). Tale denominazione dovrà essere utilizzata in qualsiasi rapporto con soggetti terzi.

I contenuti, le attività e la struttura dell'ODV sono ispirati:

- o ai principi della solidarietà sociale, trasparenza e democrazia che consentono l'effettiva partecipazione alla vita dell'ODV stessa;
- o al completo rispetto dei diritti inviolabili della persona;
- o ai principi delle pari opportunità, non solo tra uomini e donne ma anche tra persone in possesso di differenti abilità.

L'ODV è senza scopo di lucro. La durata dell'ODV è illimitata, essa può essere sciolta con delibera dell'Assemblea straordinaria con la maggioranza prevista all'art. 17.

L'ODV ha sede legale in Novara, presso l'abitazione del Presidente e la sede operativa in Novara presso il CST (Centro Servizi per il Territorio Novara VCO). Il Consiglio Direttivo, con una sua deliberazione, può trasferire la sede nell'ambito dello stesso comune senza che sia necessaria alcuna modifica statutaria, la nuova ubicazione deve essere comunicata entro 30 giorni dal verificarsi dell'evento agli enti gestori di pubblici registri presso i quali l'organizzazione è iscritta.

L'ODV può anche istituire sedi e sezioni staccate.

## **Art. 2 – Scopi e finalità**

1) L'ODV ispirandosi a finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale si prefigge lo scopo di:

- o diffondere la cultura del sorriso e del clown in ogni luogo ove vi sia una situazione di disagio;
- o favorire la diffusione dell'allegria e della gioia negli ospedali, nelle case di riposo, nei centri di accoglienza attraverso la Clownterapia;
- o far emergere il bisogno fondamentale della persona di dare e ricevere amore, attraverso l'ascolto senza giudizio, la comprensione e la fiducia, la condivisione e lo scambio;
- o entrare in relazione ed in sintonia con persone di cultura, età, posizione sociale e condizioni fisiche differenti dalle proprie, diffondendo sempre il pensiero positivo e il buon umore;
- o aiutare, con la presenza dei Volontari Clown nei vari reparti ospedalieri, a gestire meglio il disagio fisico e psicologico del bambino e dei suoi cari, a migliorare l'atmosfera dei reparti e dell'ospedale stesso;
- o promuovere l'educazione al buon umore, senza discriminazioni di sesso, etnia, religione e credo politico, anche nelle scuole;
- o favorire e garantire momenti di formazione, svago e sollievo a chi vive situazioni di difficoltà fisica e morale;
- o realizzare e promuovere iniziative a livello locale, regionale, nazionale ed internazionale per la realizzazione di progetti aventi le finalità dell'ODV;
- o diffondere informazioni agli operatori sanitari, alle comunità, agli enti pubblici e privati sull'argomento riguardante la clownterapia e la cultura del sorriso, anche attraverso l'organizzazione di convegni, incontri, work shop, giornate di studio e la pubblicazione di opere a carattere divulgativo;
- o promuovere, finanziare, sostenere e gestire azioni di formazione comunque connesse con le attività e finalità dell'ODV;

- o offrire costantemente occasioni di formazione e aggiornamento dei volontari;
- o favorire momenti di confronto e di scambio di esperienze fra gruppi e associazioni aventi finalità simili;
- o aiutare e collaborare con le altre Associazioni attive nel campo dell'assistenza sociale e sociosanitaria;
- o aiutare con la presenza dei Volontari Clown nei luoghi di disagio, in Paesi del Terzo Mondo, in missioni, orfanotrofi, nei paesi in guerra, e nei luoghi dove sono avvenute catastrofi naturali al fine di riportare la gioia, il sorriso e la speranza nei cuori di tutti ed in particolare nei cuori dei bambini;
- o attuare progetti di studio e formazione alla gioia e al buonumore in Paesi del Terzo Mondo ove le strutture locali siano carenti e in tutti quei Paesi ove venga fatta esplicita richiesta, comunque non in contrasto con le finalità dell'ODV;
- o formare volontari nell'ambito di programmi di cooperazione nazionale, europea ed internazionale, intesa come scambio di valori e di esperienze, favorendo poi il loro reinserimento all'atto nel rientro;
- o promuovere la giocoleria e le attività di micro-magia;
- o promuovere le attività di teatro, cabaret, pittura, musicoterapia, danzaterapia;
- o promuovere e favorire l'approfondimento delle culture e delle discipline idonee alla formazione ed al miglioramento dell'area psico-fisica e morale degli Associati mediante ogni forma di attività ricreativa e l'approfondimento delle culture orientali;
- o promuovere commissioni di lavoro e gruppi di studio per approfondire le diverse tematiche connesse agli scopi sociali;
- o creare reti informatiche e telematiche, generali e specifiche, finalizzate alla effettiva diffusione delle attività dell'ODV.

2) Per la realizzazione dello scopo di cui all'art. 2 e nell'intento di agire a favore di tutta la collettività, l'ODV si propone (ai sensi dell'art. 5 del D.lgs. 117/2017 e s.m.i.) di svolgere in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale:

- a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
- b) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di diffusione e promozione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- c) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo.

Nello specifico, a titolo esemplificativo L'ODV intende:

- svolgere attività di clownterapia nei reparti ospedalieri attraverso convenzioni con le Aziende Sanitarie competenti;
- svolgere attività di clown terapia nelle case di riposo, case-famiglia, centri diurni per disabili in accordo con altri Enti del Terzo Settore e/o attraverso convenzioni con Enti Pubblici;
- organizzare eventi pubblici di carattere informativo o promozionale per diffondere gli scopi e i benefici della clownterapia e del benessere legato al pensiero positivo;
- sostenere a distanza strutture di accoglienza per bambine (situate in Sud America) con l'invio di denaro, indumenti e giochi.

L'attuazione di tali obiettivi avviene attraverso il servizio di volontariato-clown, anche in collaborazione con altre Associazioni, Cooperative, Enti, mezzi di comunicazione che non siano in contrasto con gli obiettivi dell'ODV e ne agevolino l'attuazione.

3) Al fine di svolgere le proprie attività, prevalentemente a favore di terzi, l'ODV si avvale delle prestazioni fornite dai propri aderenti in modo personale, spontaneo e gratuito.

4) L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno da eventuali diretti beneficiari. Al volontario possono solo essere rimborsate dall'Organizzazione di volontariato le

spese vive effettivamente sostenute per l'attività prestata, previa documentazione ed entro limiti preventivamente stabiliti dall'Assemblea dei soci.

5) Ogni forma di rapporto economico con l'ODV derivante da lavoro dipendente o autonomo, è incompatibile con la qualità di volontario.

6) L'ODV ha l'obbligo di assicurare i propri volontari ai sensi dell'art. 18 D.lgs. 117/2017 e s.m.i.

7) Per lo svolgimento nel modo migliore delle proprie attività e vista la caratteristica di queste, l'ODV contribuirà qualora possibile alla formazione dei soci, con incontri specifici, laboratori e stage di aggiornamento.

### **Art. 3 - Presenza nel territorio**

L'ODV si prefigge in collaborazione con gli enti competenti, di diffondere la cultura del sorriso, il pensiero positivo ed il buon umore e di animare con i propri Volontari Clown le città. In particolare, di operare alla sensibilizzazione sul territorio sui temi della solidarietà, dell'allegria e dell'educazione alla gioia.

### **Art. 4 - Soci dell'ODV**

Sono soci dell'ODV in numero non inferiore a sette persone fisiche:

- a) i Soci Fondatori;
- b) i Soci Sostenitori;
- c) i Soci Onorari;
- d) i Soci Ordinari.

a) i Soci Fondatori sono coloro che hanno sottoscritto l'Atto Costitutivo e il presente Statuto.

Sono equiparati a tutti gli effetti ai Soci Ordinari;

b) i Soci Sostenitori sono coloro che forniscono alle attività dell'ODV un sostegno economico ritenuti di particolare rilevanza dal Consiglio Direttivo;

c) i Soci Onorari sono quelle persone eminenti cui il Consiglio Direttivo dell'ODV decide di attribuire tale riconoscimento.

d) i Soci Ordinari sono tutti coloro che si associano facendone richiesta, previa domanda motivata sottoscritta, e che vengono ammessi dal Consiglio Direttivo.

Tutti i soci hanno l'obbligo di:

- rispettare lo Statuto ed i Regolamenti approvati dal Consiglio Direttivo;
- versare la quota sociale annuale.

Tutti i soci hanno gli stessi diritti.

Ciascun aderente maggiore d'età ha diritto di voto, senza regime preferenziale per categorie di soci, per l'approvazione e modificazione dello statuto, dei regolamenti e la nomina degli organi direttivi dell'ODV.

Sono escluse partecipazioni temporanee alla vita dell'ODV.

I criteri di ammissione e di esclusione dei soci sono i seguenti:

- nella domanda di ammissione l'aspirante aderente deve inviare una domanda scritta al Consiglio Direttivo con l'indicazione del nome e del cognome, luogo e data di nascita, professione e residenza, e-mail dove ricevere le future comunicazioni;
- dichiarare di accettare senza riserve lo Statuto dell'ODV. L'ammissione decorre dalla data di delibera del Consiglio Direttivo, che prende in esame le domande dei nuovi soci nel corso della prima riunione successiva alla data di presentazione, deliberandone l'iscrizione nel Registro dei Soci all'ODV. I tempi di risposta alla domanda per associarsi è di 60 gg e il tempo per fare ricorso in caso di rifiuto è di 60 gg.

I Soci cessano di appartenere all'ODV:

- per dimissioni volontarie;
- per mancato versamento del contributo per l'esercizio sociale in corso previo sollecito scritto;

- per decesso;
- per comportamento contrastante con gli scopi statutari;
- per persistente violazione degli obblighi statutari.

L'ammissione e l'esclusione che deve sempre essere motivata vengono deliberate dal Consiglio Direttivo. È ammesso ricorso al Collegio dei Garanti, se nominato, o all'Assemblea dei soci, che devono decidere sull'argomento nella prima riunione convocata.

Il Consiglio direttivo comunica l'ammissione agli interessati e cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro soci dopo che gli stessi avranno versato la quota stabilita dall'Assemblea. La qualità di socio è intrasmissibile.

#### **Art. 5 - Diritti e doveri dei Soci**

I Soci possono essere chiamati a contribuire alle spese annuali dell'ODV.

Il contributo a carico dei soci non ha carattere patrimoniale ed è deliberato dall'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio.

Il contributo dei Soci è annuale, non trasferibile, non restituibile in caso di recesso, di decesso o di perdita della qualità di aderente, deve essere versato entro 30 giorni prima dell'Assemblea convocata per l'approvazione del Bilancio Consuntivo dell'esercizio di riferimento.

I Soci hanno il diritto:

- di partecipare alle Assemblee (se in regola con il pagamento del contributo) e di votare direttamente o per delega;
- di conoscere i programmi con i quali l'ODV intende attuare gli scopi sociali;
- di dare le dimissioni in qualsiasi momento.

I Soci sono obbligati:

- a osservare le norme del presente Statuto e le deliberazioni adottate dagli Organi Sociali;

- a versare il contributo stabilito dall'Assemblea;
- a svolgere le attività preventivamente concordate;
- a mantenere un comportamento conforme alle finalità dell'ODV.

#### **Art. 6 - Modalità di inserimento dei nuovi Soci e Regole comportamentali per il servizio di clownterapia**

Le modalità di inserimento di un Nuovo Volontario che presti il suo servizio di clownterapia all'interno dell'ODV sono così specificate:

- versare la quota Sociale annuale;
- partecipare alla formazione prevista, stabilita dal Consiglio Direttivo in base alle esigenze dei formatori;
- attenersi al Regolamento di comportamento interno dei Volontari Clown dell'ODV;
- effettuare due (2) servizi in ospedale (coadiuvati dai volontari aventi già esperienza).

Al termine del periodo formativo sarà l'organo preposto dall'Assemblea alla formazione a decidere l'idoneità dell'individuo.

Le domande di ammissione a Socio di coloro che abbiano attestati di partecipazione a corsi di formazione effettuati con altre Associazioni del settore, e/o eventuale altra preparazione specifica, verranno esaminate dal Consiglio Direttivo che valuterà l'effettiva competenza del richiedente e il relativo inserimento.



## **Art. 7 - Patrimonio ed entrate**

Il patrimonio dell'ODV è costituito:

- da beni mobili e immobili che diverranno di proprietà dell'ODV;
- da eventuali fondi di riserva costituiti con gli eventuali avanzi di esercizio;
- da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti destinati ad incremento del patrimonio.

Le entrate dell'ODV sono costituite da:

- quote sociali;
- donazioni, lasciti o qualsiasi altra forma di liberalità da soggetti pubblici o privati;
- contributi dello Stato, di enti o di istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- rimborsi derivanti da convenzioni/progetti;
- ogni altro provento derivante da attività istituzionali o connesse.

Al termine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige il bilancio ai sensi degli art. 13 e 14 del D.lgs. 117/2017 e s.m.i. e lo sottopone per l'approvazione all'Assemblea dei soci entro il mese di aprile.

È fatto obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

È fatto divieto di dividere anche in forme indirette, gli eventuali utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate dell'ODV a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

## **Art. 8 - Organi Sociali dell'ODV**

Organi dell'ODV sono:

- l'Assemblea dei Soci;
- il Consiglio Direttivo;

Possono inoltre essere previsti:

- il Collegio dei Revisori dei Conti;
- il Collegio dei Garanti.

Gli Organi Sociali, il Collegio dei Revisori dei Conti e il Collegio dei Garanti hanno la durata di tre anni e possono essere riconfermati per un massimo di due mandati.

## **Art. 9 - Assemblea dei Soci.**

L'Assemblea è costituita da tutti i Soci all'ODV.

L'Assemblea è convocata dal Consiglio Direttivo ed è di regola presieduta dal Presidente dell'ODV.

La convocazione è fatta in via ordinaria almeno una volta all'anno e comunque ogni qualvolta si renda necessaria per le esigenze dell'ODV.

La convocazione può avvenire anche per richiesta di almeno due componenti del Consiglio Direttivo o di un decimo dei Soci.

**L'Assemblea ordinaria** viene convocata per:

- l'approvazione del programma di attività;
- l'approvazione del bilancio e la relazione di missione ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs 117/2017;
- l'esame delle questioni sollevate dai richiedenti o proposte dal Consiglio Direttivo.

Altri compiti dell'Assemblea ordinaria sono:

- eleggere tra i soci i componenti del Consiglio Direttivo approvandone preventivamente il numero e li revoca;
- eleggere i componenti del Collegio dei Garanti;
- eleggere i componenti dell'Organo di Controllo;
- approvare i regolamenti generali dell'ODV e le sue variazioni;
- approvare gli indirizzi ed il programma delle attività proposte dal Consiglio Direttivo;
- ratificare i provvedimenti di competenza dell'Assemblea adottati dal Consiglio Direttivo per motivi di urgenza;
- fissare l'ammontare della quota associativa annuale;
- deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- deliberare sull'esclusione dei soci;
- deliberare su tutti gli altri oggetti sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo ed attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

In prima convocazione l'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno dei Soci presenti in proprio o per delega.

In seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei Soci, in proprio o per delega. La seconda convocazione non può aver luogo nello stesso giorno della prima. Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono adottate a maggioranza semplice dei presenti.

Di ciascuna Assemblea deve essere redatto il verbale da trascrivere nel registro delle Assemblee dei Soci. Le decisioni dell'Assemblea sono vincolanti per tutti i Soci.

**L'Assemblea straordinaria** viene convocata per:

- la discussione ed eventuale approvazione delle proposte di modifica dell'atto costitutivo e dello Statuto;
- la fusione, la scissione, la trasformazione o lo scioglimento e liquidazione dell'ODV; fusione, scissione e trasformazione si attuano con la presenza, in proprio o per delega, di tre quarti dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti sia in prima che in seconda convocazione.

L'avviso di convocazione è inviato individualmente per iscritto (fax, lettera, e-mail o sms) ai Soci almeno quindici giorni prima della data stabilita.

Per le deliberazioni sono richieste le maggioranze indicate nell'art. 17.

Ciascun associato dispone del voto singolo e può essere portatore di una sola delega.

### **Art. 10 - Il Consiglio Direttivo**

Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea dei Soci ed è composto da un minimo di tre ad un massimo di undici consiglieri scelti fra i soci, comunque da definirsi in numero dispari; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Resta in carica tre anni e i suoi componenti possono essere rieletti per un massimo di due mandati. Si applica l'articolo 2382 del codice civile.

Essi decadono qualora siano assenti ingiustificati per tre volte consecutive.

Il Consiglio Direttivo nella sua prima riunione elegge tra i propri componenti il Presidente e il Vice Presidente.

Il Consiglio Direttivo si riunisce, su convocazione del Presidente, almeno una volta ogni sei mesi e quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta. Alle riunioni possono essere invitati a partecipare esperti esterni e rappresentanti di eventuali sezioni interne di lavoro con voto consultivo.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide quando è presente la maggioranza dei suoi componenti eletti.

Di ogni riunione deve essere redatto il verbale da conservare nel registro delle riunioni del Consiglio Direttivo.

Compete al Consiglio Direttivo:

- compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione ad eccezione di quelli previsti nelle competenze assembleari;
- fissare le norme per il funzionamento dell'ODV;
- sottoporre all'approvazione dell'Assemblea il Bilancio Preventivo possibilmente entro la fine del mese di dicembre e comunque con il Bilancio Consuntivo entro la fine del mese di aprile successivo a quello dell'anno di competenza;
- determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'Assemblea, promuovendo e coordinando l'attività e autorizzando le spese
- eleggere il Presidente ed il Vice Presidente;
- nominare il Segretario (eventualmente il Tesoriere e/o il Segretario/Tesoriere), che può essere scelto anche tra le persone non componenti il Consiglio Direttivo oppure anche tra i non Soci;
- accogliere o respingere le domande degli aspiranti Soci;

- deliberare in merito all'esclusione di Soci;
- ratificare, nella prima seduta successiva, i provvedimenti di competenza del Consiglio adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza;
- assumere il Personale strettamente necessario per la continuità della gestione non assicurata dai Soci e comunque nei limiti consentiti dalle disponibilità previste dal Bilancio;
- istituire gruppi di lavoro i cui coordinatori, se non hanno altro diritto a voto deliberativo, possono essere invitati a partecipare alle riunioni del Consiglio e alle Assemblee con voto consultivo;
- nominare, il Presidente Onorario e stabilirne i compiti.

Le modalità di votazione sono decise ad inizio riunione dal Consiglio Direttivo.

Le eventuali sostituzioni di componenti del Consiglio Direttivo effettuate nel corso del triennio devono essere disposte dall'Assemblea. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si provi che i terzi ne erano a conoscenza.

L'obbligatorietà dell'iscrizione delle limitazioni del potere di rappresentanza avrà efficacia a partire dall'operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore".

### **Art. 11 - Presidente**

Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi componenti a maggioranza dei voti.

Il Presidente:

- ha la firma e la rappresentanza sociale e legale dell'ODV nei confronti di terzi e in giudizio;

- è autorizzato a procedere agli incassi e accettazione di donazioni di ogni natura a qualsiasi titolo da Pubbliche Amministrazioni, da Enti e da Privati, rilasciandone liberatorie quietanze;
- ha la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti l'ODV davanti a qualsiasi Autorità Giudiziaria e Amministrativa
- convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea, e del Consiglio Direttivo;
- in caso di necessità e di urgenza assume i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.

In caso di assenza, di impedimento o di cessazione le relative funzioni sono svolte dal Vicepresidente, che convoca il Consiglio Direttivo per l'approvazione della relativa delibera.

Di fronte ai Soci, ai Terzi ed a tutti i Pubblici Uffici, la firma del Vicepresidente fa piena prova dell'assenza per impedimento del Presidente.

Può essere prevista la figura del Presidente Onorario previa delibera del Consiglio Direttivo che ne stabilirà i compiti.

### **Art. 12 – Vicepresidente**

In caso di assenza o impedimento del Presidente, il Vicepresidente assolve ai compiti di cui all'art. 11. Inoltre, può ricevere in forma scritta specifiche deleghe da parte del Presidente.

### **Art. 13 - Collegio dei Revisori dei Conti**

L'Assemblea può eleggere un Collegio dei Revisori dei Conti costituito da tre componenti effettivi e da due supplenti, scelti anche tra i non Soci e, quando la legge lo impone, tra gli iscritti al Registro dei Revisori Contabili. Le eventuali sostituzioni di componenti del Collegio effettuate nel corso del triennio, dopo l'esaurimento dei supplenti, devono essere convalidate dalla prima

Assemblea convocata successivamente alla nomina. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti.

Il Collegio dei Revisori dei Conti:

- elegge tra i suoi componenti il Presidente;
- esercita i poteri e le funzioni previste dalle leggi vigenti per i Revisori dei Conti;
- agisce di propria iniziativa, su richiesta di uno degli Organi Sociali oppure su segnalazione di un aderente;
- può partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo;
- riferisce annualmente all'Assemblea con relazione scritta e trascritta nell'apposito registro dei Revisori dei Conti.

#### **Art. 14 - Collegio dei Garanti**

L'Assemblea può eleggere un Collegio dei Garanti costituito da tre componenti effettivi e da due supplenti, scelti anche tra i non Soci. Le eventuali sostituzioni di componenti del Collegio, effettuate nel corso del triennio, devono essere convalidate dalla prima Assemblea convocata successivamente alla nomina. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti.

Il Collegio dei Garanti:

- ha il compito di esaminare le controversie tra i Soci, tra questi e l'ODV o i suoi Organi, tra i membri degli Organi e tra gli Organi stessi;
- giudica ex bono et equo senza formalità di procedure e il suo lodo è inappellabile.

#### **Art. 15 - Gratuità delle cariche e prestazioni**

Caratteristica fondamentale del servizio di volontariato "Il PIANETA DEI CLOWN" è la "gratuità".



Nessun Volontario, pertanto, può accettare offerte di denaro o regali da ricoverati o loro familiari, anche se destinati all'ODV.

Tutte le cariche associative sono ricoperte a titolo gratuito. Ai Consiglieri possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e rendicontate relativamente allo svolgimento degli incarichi e delle attività per conto dell'ODV, entro il massimo stabilito dall'Assemblea dei soci.

#### **Art. 16 - Bilancio**

Ogni anno devono essere redatti, a cura del Consiglio Direttivo, il Bilancio preventivo ed il Bilancio Consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea entro il 30 aprile. I Bilanci devono essere portati a conoscenza del Collegio dei Revisori almeno 30 giorni prima della presentazione all'Assemblea (se costituito).

Gli utili o gli avanzi di gestione devono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse. È vietata la distribuzione in qualsiasi forma, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'ODV, salvo che nei casi imposti o consentiti dalla legge a favore di altre Associazioni che per legge, Statuto o Regolamento abbiano le medesime finalità.

#### **Art. 17 - Modifiche allo Statuto e scioglimento dell'ODV**

- Le proposte di modifica allo statuto, la fusione, la scissione e la trasformazione dell'ODV possono essere presentate all'Assemblea da uno degli Organi o da almeno un decimo dei Soci. Le relative deliberazioni sono approvate dall'Assemblea con la presenza di almeno tre quarti dei Soci e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
- Lo scioglimento dell'ODV può essere proposto dal Consiglio Direttivo e approvato, con il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci, dall'Assemblea dei Soci convocata con specifico ordine del giorno

- In caso di scioglimento, l'Assemblea nomina uno o più liquidatori e determina le modalità di liquidazione del patrimonio sociale e la sua devoluzione ai sensi dell'art. 9 del D. Lgs n. 117/2017.
- In caso di scioglimento, cessazione ovvero estinzione, dell'ODV, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo del competente ufficio afferente al Registro unico nazionale del Terzo settore (di cui all'art. 45, comma 1 del D. Lgs n. 117/2017), e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del terzo settore o in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.
- Il suddetto parere è reso entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta che l'Ente interessato è tenuto ad inoltrare al predetto ufficio con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli.
- L'obbligatorietà del parere vincolante di cui al comma 2 avrà efficacia dall'operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore.

#### **Art. 18 - Norme di rinvio e Regolamenti**

Per quanto non previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia. (legge n.266/91 e LL.RR. n. 38/94 e 1/2004)

Particolari norme di integrazione, funzionamento ed esecuzione del presente Statuto potranno eventualmente essere disposte con la redazione ed approvazione da parte del Consiglio Direttivo dei Regolamenti, in particolare quello inerente al comportamento dei Volontari Clown.